

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1964

#### Liquidazione del « Fondo Speciale della Sila », istituito con legge 25 maggio 1876, n. 3124

ONOREVOLI SENATORI. — Il Fondo speciale della Sila trae origine dalla legge 25 maggio 1876, n. 3124, la quale, nel disporre l'affrancazione delle terre della regione silana dalle prestazioni a cui erano state fino allora soggette (fida, giogatico o granetteria, servitù di alberatura), stabilì che le somme da pagarsi in corrispettivo dai proprietari dovessero essere versate in una cassa speciale presso la Direzione generale del Demanio e quindi erogate annualmente « in sussidio al consorzio dei Comuni e possessori per la costruzione di strade » fra i Comuni silani e i centri maggiori, nonché, per l'eccedenza, « in sussidio dell'istruzione popolare, nei Comuni anzidetti ».

La disciplina del « Fondo speciale » venne successivamente modificata, in ordine alla destinazione delle sue attività, dalle leggi 9 luglio 1905, n. 413, recante provvedimenti per la costruzione delle ferrovie complementari, e 27 giugno 1912, n. 766, relativa alla destinazione degli interessi del Fondo.

Quest'ultima legge stabilì, all'articolo 5, che, una volta « avvenuta la completa liquidazione e riscossione di tutti i crediti della azienda silana », si sarebbe potuto, con decreto del Capo dello Stato e sentito il Consiglio di Stato, disporre il passaggio della gestione dalla Direzione generale del demanio all'Amministrazione della cassa depositi e prestiti.

Le condizioni previste dalla riferita dispo-

sizione di legge si sono recentemente realizzate, e pertanto potrebbe ora addivenirsi al passaggio della gestione dal Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) al Ministero del tesoro (Direzione generale della Cassa depositi e prestiti).

Al riguardo deve però osservarsi che la consistenza del Fondo, costituito attualmente da titoli di rendita 5 per cento del valore nominale lire 4.035.200, rappresenta ora, per il mutato valore della moneta, una partita più che modesta, la cui gestione darebbe luogo, annualmente, a diverse ed onerose operazioni contabili (riscossione degli interessi e loro ripartizione tra i 55 Comuni interessati; pagamento alla Cassa depositi e prestiti delle quote afferenti all'ammortamento dei mutui contratti per strade e scuole da 39 dei predetti Comuni; reimpiego in titoli di rendita delle quote dovute ai restanti 16 Comuni che non hanno contratto mutui con la predetta Cassa, eccetera), che non sarebbero affatto compensate, dal punto di vista economico, dagli irrilevanti benefici che i Comuni verrebbero a conseguirne.

Pertanto, anziché disporre il trasferimento della gestione dal Ministero delle finanze al Ministero del tesoro, si è ritenuto opportuno addivenire alla liquidazione e all'estinzione del Fondo, ripartendo — *una tantum* — le disponibilità ricavate fra i vari Comuni aventi diritto. A ciò si provvede con l'articolo unico dell'accluso disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il Ministero delle finanze è autorizzato a liquidare il fondo di sussidio per le strade e per l'istruzione costituito in applicazione dell'articolo 14 della legge 25 maggio 1876, numero 3124.

La somma ricavata dall'alienazione dei titoli di rendita e i relativi interessi maturati saranno ripartiti, al netto delle spese, tra i 55 Comuni aventi diritto, in base ai coefficienti della tabella approvata con decreto ministeriale 16 agosto 1912, n. 11690, modificata con decreto ministeriale 19 gennaio 1913, n. 1159.

Per i 39 Comuni di Aprigliano, Belsito, Bianchi, Carpanzano, Casole, Castiglione Cosentino, Celico, Cosenza, Dipignano, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Malito, Mangone, Marzi, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Pietrafitta, Rogliano, Rovito, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano Grande, Spezzano Piccolo, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Trenta, Zumpano, Cicala, Cotronei, Decollatura, Marcedusa, Mesuraca, Pentone, Petilia Policastro, Savelli e Taverna, la quota agli stessi spettante sarà versata alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione parziale o totale delle annualità di ammortamento dei mutui contratti, all'estinzione dei quali si provvedeva in parte con gli interessi del fondo. La Cassa depositi e prestiti provvederà a rimborsare ai Comuni interessati le somme che risultassero affluite in eccedenza.

Per i restanti 16 Comuni di Altilia, Cellara, Colosimi, Longobucco, Panettieri, Piane Crati, Santo Stefano Rogliano, Albi, Carlopoli, Fossato Serralta, Magisano, Petronà, Sersale, Sorbo San Basilio, Soveria Mannelli e Zagarise, la quota spettante sarà loro corrisposta senza obbligo di reinvestimento.